

N. Protocollo : 0095228/2016

N. Ordinanza : OrdDec00484/2016

Ordinanza Sindacale

OGGETTO : Ordinanza contingibile ed urgente esercizi commerciali per emissioni in atmosfera. - INTEGRAZIONE -

IL SINDACO

Viste le proprie precedenti ordinanze n.168/2016 – prot. n.37124/2016 e 444/2016 – prot. 87936/2016, con la quali si è disposto che gli immobili ubicati nei rioni Sassi, in Via Ridola, in Piazza del Sedile, in Via San Biagio, in Via Lavista, in Via Ascanio Persio e in Via del Corso, destinati ad attività che comportano a qualunque titolo emissioni in atmosfera devono essere dotati di idoneo sistema per l'allontanamento dei fumi e degli odori prodotti, conformemente alle norme vigenti nella materia ivi comprese le caratteristiche strutturali e funzionali, il cui sbocco deve essere convogliato oltre il tetto dell'edificio. Tali attività devono comunque essere dotate di sistemi di abbattimento delle emissioni;

Considerato che i provvedimenti trovavano fondamento nella duplice circostanza:

- del proliferare di attività di ristorazioni e di somministrazioni al pubblico nonché di attività artigianali di preparazione e vendita di prodotti alimentari;
- della concentrazione delle attività stesse in zone circoscritte dei Sassi e del Centro storico con conseguenze negative sulla salute pubblica e sull'ambiente;

Rilevato che il fenomeno dell'apertura di esercizi commerciali di ristorazioni preparazione e somministrazione di prodotti alimentari nei sassi e nel Centro storico è tuttora in forte crescita;

Rilevato altresì che gli immobili destinati all'esercizio delle attività per le caratteristiche intrinseche o per il contesto nel quale si trovano presentano criticità per la cennata destinazione, comportando, in assenza di idonei sistemi, riflessi negativi sui cittadini residenti in abitazioni dello stesso ambito condominiale o nelle immediate vicinanze;

Considerato che, per disciplinare organicamente la materia, è in corso la predisposizione del regolamento di igiene e sanità pubblica anche con riferimento all'Igiene degli Alimenti;

Ritenuto che, in attesa dell'adozione del regolamento, occorre disciplinare la materia attraverso l'adozione di specifica ordinanza;

Rilevato che, al fine di individuare idonee soluzioni, l'argomento è stato oggetto di incontro in data 10 maggio 2016 con i Dirigenti dei Settori interessati e con il Direttore del Dipartimento Prevenzione Collettiva Salute umana dell'ASM;

Tenuto conto degli esiti dell'incontro stesso in cui si è convenuto di disporre nella materia di cui si tratta il più puntuale rispetto delle norme vigenti, demandando la verifica della sussistenza dei prescritti requisiti al Dipartimento Prevenzione Collettiva Salute Umana dell'ASM prima della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);

Rilevato che entrambi i provvedimenti disciplinavano esclusivamente l'apertura di esercizi commerciali nell'ambito dei sassi e del Centro Storico, nulla, ex adverso, disponendo per il resto del territorio cittadino;

Considerato che nell'applicazione delle ordinanze sopra indicate sono sorti dubbi interpretativi;

Ritenuta, comunque tuttora sussistente l'esigenza di garantire i diritti costituzionali della libertà di intrapresa e della salute attraverso il necessario bilanciamento degli stessi;

Visto l'art.50 del D.lgs. 267/2000

ORDINA

gli immobili ubicati nell'intero territorio cittadino, destinati ad attività che comportano a qualunque titolo emissioni in atmosfera devono essere dotati di idoneo sistema per l'abbattimento e l'allontanamento dei fumi, dei vapori e degli odori prodotti, conformemente alle norme vigenti nella materia ivi comprese le caratteristiche strutturali e funzionali, il cui sbocco deve essere convogliato oltre il tetto dell'edificio.

Solo nei casi in cui non sia possibile lo sbocco sul tetto, o per vincoli urbanistici particolari dei fabbricati, possono essere ammessi sistemi alternativi all'allontanamento, previo inserimento in fase di presentazione di SCIA sanitaria alle strutture preposte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASM, circa l'idoneità dell'impianto di abbattimento proposto, nonché delle modalità e del programma per assicurare una costante e puntuale frequenza delle operazioni di pulizia e manutenzione dell'impianto stesso.

L'estrazione dell'area dai locali deve essere effettuata mediante la cappa di aspirazione in esercizio sopra ai punti cottura e dovrà avvenire nel rispetto delle portate di ricambio e delle altre modalità tecniche previste dalle normative vigenti.

Il Dipartimento Prevenzione Collettiva Salute Umana dell'ASM è incaricata della verifica preventiva della idoneità dei sistemi di allontanamento dei fumi, dei vapori e degli odori prodotti che si intendono impiegare.

Dispone che il presente atto sia notificato al Dipartimento Prevenzione Collettiva Salute Umana dell'ASM, all'Ufficio Comunale Commercio, al Settore Igiene ed alla Polizia Locale per la più scrupolosa osservanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine,

rispettivamente, di 60 giorni e di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica.

Comune di Matera lì, 30/12/2016

IL SINDACO
RAFFAELLO DE RUGGIERI

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE